



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 febbraio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 3 giugno 2025, con cui è stato avviato il procedimento istruttorio PS12968 nei confronti della società Mistral AI SAS;

VISTA la comunicazione con la quale la società Mistral AI SAS ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, pervenuta in data 29 luglio 2025 e successivamente integrata in data 8 ottobre 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Mistral AI SAS, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del consumo. La società è specializzata nello sviluppo di servizi basati sull'intelligenza artificiale, fruibili al dominio <https://mistral.ai/> e dall'App "Le Chat by Mistral AI".

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Nella comunicazione di avvio del procedimento¹ si contestava a Mistral AI SAS (di seguito anche, “Mistral” o “Professionista”) l’insufficiente informativa all’utenza dei propri modelli di intelligenza artificiale (di seguito, “IA”) circa la possibilità che gli stessi incorrano in quelle che in gergo tecnico prendono il nome di “allucinazioni” (situazioni cioè in cui, a fronte di un dato input inserito da un utente, il modello di IA genera uno o più output contenenti informazioni inesatte, fuorvianti o inventate).

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L’iter del procedimento

3. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del consumo, in data 3 giugno 2025 è stato avviato nei confronti del Professionista il procedimento istruttorio PS12968, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

4. Il 24 settembre 2025 Mistral è stata sentita in audizione².

5. Mistral ha presentato una proposta di impegni il 29 luglio 2025³, integrata in data 8 ottobre 2025⁴, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 10 del Regolamento.

6. Il Professionista ha trasmesso una memoria in data 29 luglio 2025 e ha risposto in pari data alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento⁵.

7. In data 6 novembre 2025, è stata comunicata a Mistral la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento⁶.

8. Il 6 novembre 2025 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo⁷, che è pervenuto il successivo 9 dicembre 2025⁸.

¹ Cfr. prot. 43177 del 3 giugno 2025.

² Cfr. prot. 80204 del 29 settembre 2025.

³ Cfr. prot. 62516 del 29 luglio 2025.

⁴ Cfr. prot. 82522 del 8 ottobre 2025.

⁵ Cfr. prot. 62516 del 29 luglio 2025.

⁶ Cfr. prot. 92755 del 6 novembre 2025.

⁷ Cfr. prot. 92907 del 6 novembre 2025.

⁸ Cfr. prot. 103037 del 9 dicembre 2025.

III.2 Gli elementi acquisiti

9. Mistral è una *start-up* fondata nell'aprile 2023⁹ con sede in Francia. Mistral eroga quattro servizi di IA, tra cui il servizio “*Le Chat*”, che è stabilmente accessibile tramite Web e App (caricato su Google Play e su App Store, inclusa l'Italia tra i paesi abilitati) dal 6 febbraio 2025¹⁰. Il servizio “*Le Chat*” è stato attivamente promosso in Italia a partire dal 29 maggio 2025 tramite una *partnership* con Iliad Italia S.p.A.¹¹.

10. L'App permette di utilizzare la versione gratuita *Le Chat Free*, mentre i piani a pagamento, come *Le Chat Pro*, possono essere utilizzati solo previa sottoscrizione tramite il proprio sito.

11. Mistral ha promosso i propri servizi di IA tramite il proprio sito e tramite i propri canali sui *social media* *LinkedIn*, *X*, *Instagram*, in lingua francese e inglese¹².

12. Il Professionista ha rappresentato l'inapplicabilità della disciplina consumeristica italiana alla condotta in esame poiché il servizio *Le Chat* è stato “attivamente” offerto al pubblico italiano solo a partire dal 29 maggio 2025. Prima di tale data, la mera accessibilità al servizio da parte dei consumatori italiani non sarebbe indicativa di una volontà del professionista di concludere contratti con consumatori italiani, volontà che costituirebbe condizione d'applicabilità della normativa consumeristica italiana. In tale ottica, il fatto che le “*Condizioni di Servizio*” e le informazioni nel “*Centro Assistenza*” non fossero fornite in italiano non violerebbe i principi di chiarezza e trasparenza della disciplina consumeristica italiana, ma indicherebbe l'assenza di una specifica volontà di concludere contratti con consumatori in Italia.

13. In secondo luogo, Mistral argomenta la legittimità della propria condotta muovendo dal fatto che: (i) costituisce *fatto notorio* che i sistemi di IA possano generare allucinazioni¹³; (ii) nel “*Centro Assistenza*” veniva dedicata un'intera pagina all'informativa sulle allucinazioni; (iii) i “*Termini di Servizio*” erano reperibili tramite un *pop up* al primo accesso al servizio *Le Chat* sia da Web, che da App; (iv) in *Le Chat* “*gli output stessi, ove necessario, generalmente informano l'utente dell'opportunità di verificare le risposte fornite o chiedere ulteriori approfondimenti a professionisti specializzati*”¹⁴.

⁹ Cfr. prot. 62516 del 29 luglio 2025.

¹⁰ Cfr. *ibidem*.

¹¹ Cfr. *ibidem*.

¹² Cfr. *ibidem*.

¹³ Cfr. *ibidem*.

¹⁴ Cfr. *ibidem*.

III.3 Gli impegni del Professionista

14. In data 29 luglio 2025, Mistral presentava una preliminare proposta di impegni¹⁵, successivamente integrata l'8 ottobre 2025¹⁶.

15. Gli impegni consistono in un pacchetto di misure volto a migliorare e a rendere più trasparente e intellegibile da parte degli utenti finali l'informativa sul rischio di allucinazioni. In dettaglio, il pacchetto di misure presentato da Mistral si compone di quattro linee di intervento.

16. Mistral s'impegna a rendere visibile nelle finestre di dialogo del servizio *Le Chat* - sia prima che dopo il *log in* e sia su interfaccia Web che App - un *disclaimer* informativo permanente in lingua italiana teso ad avvisare l'utenza della possibilità che l'assistente virtuale possa generare errori nelle proprie risposte. Detto *disclaimer*, mentre su interfaccia Web informerebbe in ordine al fatto che "*Le Chat può commettere errori. Controlla le risposte. Scopri di più*", su interfaccia app - in ragione del limitato spazio disponibile - sarebbe semplificato in "*Possibili errori nelle risposte. Scopri di più*". In entrambi i casi, il *banner* permanente conterrà un *hyperlink* alle "*Condizioni di Servizio*" ora tradotte in lingua italiana, attivabile tramite clic sulla voce "*Scopri di più*".

17. Tali *disclaimer* verranno mostrati in lingua italiana qualora l'utente abbia impostato l'italiano come lingua del *browser* e/o come lingua dell'App. Inoltre, Mistral s'impegna a migliorare ulteriormente la visibilità dei *disclaimer* utilizzando caratteri evidenti e con sufficiente contrasto tra i loro testi e lo sfondo a cui sono anteposti.

18. In secondo luogo, Mistral s'impegna a tradurre in lingua italiana e a integrare l'informativa circa i rischi connessi alle allucinazioni dell'IA presente all'interno delle proprie "*Condizioni di Servizio*" accessibili sia da Web, che da App. L'integrazione consiste sia nell'inserimento di un *disclaimer* in epigrafe dal seguente tenore: "*Sei il titolare di tutti i diritti sui tuoi output, ma tieni presente che a volte tali output potrebbero essere imprecisi. Controlla sempre le informazioni importanti prima di utilizzare gli output*", che nell'inserimento d'informazioni aggiuntive nel paragrafo "*imprecisioni dell'output*", contenente la seguente informativa: "*I Prodotti Mistral AI si basano sui modelli linguistici di grandi dimensioni (c.d. Large Language Models o LLM), una tecnologia in continua evoluzione. Per questo motivo, l'Output generato potrebbe essere occasionalmente impreciso. I Prodotti Mistral AI non sono fonti di informazione autorevoli o infallibili. In ogni caso, non si deve fare affidamento sull'Output generato dai Prodotti Mistral AI come unica fonte di verità o come*

¹⁵ Cfr. *ibidem*.

¹⁶ Cfr. prot. 82522 dell'8 ottobre 2025.

sostituito di una consulenza professionale (ad esempio legale, fiscale o medica). Si raccomanda di usare cautela quando si utilizza l'Output: verificare sempre l'affidabilità, l'accuratezza e la completezza dell'Output prima di fare affidamento su di esso per scopi personali o professionali o di pubblicarlo.”.

19. In terzo luogo, oltre che a migliorarne il contenuto, Mistral s'impegna anche a migliorare l'accessibilità da parte dell'utenza italiana alle “*Condizioni di Servizio*” del servizio *Le Chat* tramite alcuni accorgimenti di natura grafica. In tal senso, il Professionista, oltre a inserire l'*hyperlink* a esse nel *disclaimer* di cui *supra* §16, intende includere: (i) un'apposita voce “*Condizioni di Servizio*” nel menù accessibile dalla finestra di dialogo (*web chat*) attraverso cui si fruisce del servizio; (ii) un apposito *hyperlink* alle “*Condizioni di Servizio*” nella pagina di *sign up* al servizio *Le Chat* da App e via Web; (iii) un apposito *hyperlink* alle “*Condizioni di Servizio*” nella pagina di *log in* al servizio *Le Chat* da App e via Web; (iv) un apposito URL nella scheda App negli *store* App Store (sotto la voce “*Contratto di licenza*”) e Google Play (tramite *link* all'interno della descrizione dell'App).

20. Da ultimo, Mistral s'impegna a tradurre in lingua italiana l'intero sito <https://mistral.ai/>, incluse le pagine del “*Centro Assistenza*”.

21. Quanto alle modalità di implementazione degli impegni presentati, il Professionista ha già implementato tutte le misure proposte¹⁷ a eccezione della traduzione in lingua italiana dell'intero sito <https://mistral.ai/>, che s'impegna a realizzare nell'arco di quattro mesi dal provvedimento di accettazione degli impegni.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 6 novembre 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, “AGCom”), ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo¹⁸.

23. Con comunicazione pervenuta in data 9 dicembre 2025¹⁹, l'AGCom ha trasmesso la propria delibera secondo la quale “*non sussistono i presupposti per esprimere il richiesto parere ai sensi del citato articolo 27, comma 6, del Codice (del consumo)*”, poiché il caso di specie concerne “*un'ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in cui è competente questa*

¹⁷ Cfr. prot. 103450 del 10 dicembre 2025.

¹⁸ Cfr. prot. 92907 del 6 novembre 2025.

¹⁹ Cfr. prot. 103037 del 9 dicembre 2025.

Autorità”.

24. In particolare, secondo l’AGCom, spetta a essa, nella propria qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l’Italia²⁰, “*vigilare sulle norme del DSA che prevedono in capo ai prestatori di servizi intermediari specifici obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro, incluse quelle che, con riferimento al caso di specie, prevedono l’obbligo per i prestatori di servizi intermediari di fornire informazioni da includere nelle condizioni generali di servizio a tutela dei destinatari del servizio stesso, di comunicazione trasparente, il divieto di ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate*”. Pertanto, l’AGCom “*si riserva, quale autorità competente, ogni iniziativa in merito ad eventuali violazioni del DSA riscontrate alla luce delle evidenze trasmesse da AGCM nel corso del procedimento istruttorio avviato*”.

V. VALUTAZIONI

V.1 Valutazione degli impegni

25. Gli impegni presentati da Mistral facilitano, rendono più trasparente, intellegibile e immediata l’informativa sul rischio di allucinazioni.

26. Il *banner* permanente che il Professionista s’impegna a inserire, in lingua italiana, nella finestra di dialogo (cioè nella *chat* contenente l’*input* dei *prompt*), costituisce un’informativa efficace, in ragione di una molteplicità di fattori: (i) contenuto testuale e lingua del *banner* informativo; (ii) evidenza grafica dello stesso (*color coding*, *font* e *font size*); (iii) inserimento nel *banner* di un *hyperlink* alle “*Condizioni di Servizio*”.

27. Quanto specificamente al contenuto, la frase che Mistral si impegna a inserire, sia prima che dopo il *log in* e sia via Web che in App, contiene un invito chiaro, immediato e in lingua italiana alla verifica delle risposte dell’IA. L’efficacia comunicativa dell’invito, inoltre, appare confermata dall’espresso riferimento alla possibilità che il modello di IA incorra in “*errori*”.

28. L’informativa sulle allucinazioni viene, inoltre, resa maggiormente accessibile ed esaustiva dal *link* che Mistral s’impegna a inserire alle “*Condizioni di Servizio*”, in cui la problematica delle allucinazioni è meglio dettagliata. Detto *link* sarà presente nel *banner* posizionato all’interno dell’interfaccia di dialogo sia Web, che App; nel *menu*

²⁰ Ex articolo 15, comma 2, Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. “Decreto Caivano”).

a tendina accessibile a margine della finestra di dialogo attraverso cui si fruisce del servizio *Le Chat* via Web; nelle pagine di *sign up* e di *log in* al servizio *Le Chat* sia da App, che via Web; nonché all'interno della “*scheda App*” negli store App Store (sotto la voce “*Contratto di licenza*”) e Google Play (tramite *link* all'interno della descrizione dell'App).

29. In aggiunta, detti collegamenti ipertestuali alle “*Condizioni di Servizio*” appaiono ancor più utili alla luce del fatto che Mistral si impegna altresì a integrarne l'informativa sui rischi di allucinazioni e a garantirne l'accessibilità in lingua italiana. L'informativa sulle allucinazioni presente nelle “*Condizioni di Servizio*”, inoltre, sarà non solo integrata, ma anche messa in evidenza grazie all'inserimento in epigrafe di un *disclaimer* dedicato (cfr. *supra* §.18).

30. Infine, le misure sopra descritte vengono completate e rese più efficaci dal fatto che Mistral s'impegna a compiere la traduzione integrale in lingua italiana dell'intero sito <https://mistral.ai/>, incluse le pagine del “*Centro Assistenza*” relative alla tematica delle allucinazioni.

31. Alla luce dell'insieme delle argomentazioni svolte, il complesso di misure proposte appare idoneo ad assicurare che *pro futuro* i consumatori siano in grado di scegliere in maniera informata e consapevole se, quando e come utilizzare i servizi di IA offerti dal Professionista.

V.2 Valutazioni sulla posizione dell'AGCom

32. L'AGCom ha deliberato di non procedere al rilascio del parere richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, affermando che si tratterebbe nel caso di specie “*di un'ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in cui è competente questa Autorità*”²¹.

33. Anzitutto, AGCom nel parere presuppone che la condotta oggetto del presente procedimento integrerebbe una ipotesi di violazione del Regolamento UE n. 2022/2065 (c.d. “*Digital Service Act*; di seguito, “*DSA*”) ma si limita al proposito a considerare che Mistral soddisferebbe “*i criteri che, secondo il considerando 119 dell'AI Act, identificano i sistemi di IA che possono essere qualificati come servizi intermediari*”. Secondo AGCom, infatti, Mistral “*realizza, in termini funzionali, l'attività propria di un motore di ricerca fondato sull'Intelligenza Artificiale generativa*”, in quanto esso non si limiterebbe a “*«generare testo», ma opera come servizio di intermediazione informativa, ossia come portale di accesso al sapere digitale, nel quale il sistema di IA si sostituisce progressivamente all'interfaccia tradizionale del motore di ricerca*”. Sulla base di questi argomenti, l'AGCom ritiene che l'attività in questione “*rientra,*

²¹ Cfr. prot. 103037 del 9 dicembre 2025.

per tanto, nel perimetro del Digital Services Act". Al proposito si osserva quanto segue.

34. In primo luogo, la qualificazione di Mistral come mero *"motore di ricerca"* compiuta dall'AGCom muove dalla constatazione che Mistral *"media l'accesso alle informazioni disponibili in rete, selezionandole, organizzandole e riformulandole in un formato sintetico e personalizzato"*.

35. Invero l'attività di ricerca attiva sul *web* da parte del LLM è solo *eventuale* e collegata al fatto che l'utente inserisca una *query* che intrinsecamente richieda lo svolgimento di una *"ricerca sul web"* in senso proprio.

36. A riprova di ciò, Mistral, a fronte di una *query* *"relazionale"*²² non offre come *output* risultati tratti da diversi siti *internet*, come farebbe un tradizionale motore di ricerca²³, ma risponde offrendo un *output* di testo che *"empaticamente"* si relaziona con l'utente e non è frutto di ricerca alcuna²⁴. Il *chatbot* basato su LLM ha infatti capacità di *interazione* avanzata. Peraltro, Mistral può essere consultato per questioni e/o tematiche che non attengono né involgono alcuna funzione di *ricerca*, quali, *ex multis* e a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento di problemi matematici, la stesura di poesie, la scrittura e ottimizzazione di linee di codice, la formulazione di giochi/indovinelli, intrattenimento, etc. In questi casi²⁵, lo stesso fornisce il proprio *output* senza svolgere una vera e propria *"ricerca sul web"*, ma semplicemente attingendo alla propria *"base-knowledge"*. Il modello offre quindi un *output* basato non sulla consultazione *"dinamica"* e in tempo reale del *Web*, ma sulla conoscenza *"statica"* previamente acquisita durante i processi di addestramento, attraverso una rielaborazione mnemonica di una *"conoscenza"* previamente accumulata.

37. A ciò si aggiunga che la funzionalità *"ricerca web"* può in ogni caso essere deselezionata dall'utente (tramite apposito *unflag* del relativo pulsante dal menù *"strumenti"*). Pertanto, il servizio di IA offerto da Mistral non è riconducibile a una mera funzione di *"motore di ricerca" online*.

38. Fermo restando che il parere non contiene alcun riferimento alla verifica di tali elementi per giungere alla equiparazione di Mistral a un *"motore di ricerca online"*, a ciò si deve aggiungere che dalla medesima equiparazione, in ogni caso, non pare poter discendere *sic et simpliciter* l'ulteriore qualificazione di Mistral quale *"servizio intermediario"*. Infatti, stante la definizione di *"motore di ricerca online"* contenuta nell'articolo 3(1)(j) DSA, la qualificazione come *"servizio intermediario"* non ne è conseguenza ma presupposto, in quanto condizione necessaria, seppur non sufficiente,

²² Ad esempio, inserendo nella finestra di dialogo la domanda *"Ciao, come stai?"*.

²³ Ad esempio, alla *query* *"Ciao, come stai?"* il motore di ricerca Google offre una serie di risultati relativi al brano *"Ciao come stai"* dell'artista Dalida (cfr. verbale di acquisizione del 15 gennaio 2026).

²⁴ Mistral risponde infatti: *"Ciao! Sto benissimo, grazie per avermelo chiesto 😊 E tu, come stai? C'è qualcosa di bello che ti porta qui oggi?"* (cfr. verbale di acquisizione del 15 gennaio 2026).

²⁵ Ad esempio, funzione educativa derivante dalla *query* *"mi spieghi il teorema di pitagora?"* (cfr. verbale di acquisizione del 15 gennaio 2026).

affinché un servizio possa così essere qualificato.

39. Tuttavia, anche tale condizione non risulta dal parere essere stata oggetto di verifica, non essendo dimostrato che il servizio offerto da Mistral, se considerato *self-standing* (i.e., non integrato in altri servizi), possa essere riconducibile ad alcuno dei “servizi intermediari” di cui all’articolo 3(1)(g) DSA (cioè i servizi di: (i) *mere conduit*, (ii) *caching* e (iii) *hosting*).

40. Del resto, anche il considerando 119, Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. “AI Act”), richiamato da AGCom, non afferma che un *Large Language Model* costituisca *in re ipsa* un “servizio intermediario” soggetto al DSA, ma si limita a prevedere che i “sistemi di IA [...] possono essere forniti come servizi intermediari o parti di essi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065” (enfasi aggiunta).

41. Infine, in ogni caso, e fermo restando che l’oggetto dell’istruttoria esula dalla normativa del DSA invocata da AGCom, si rammenta che è lo stesso DSA a non pregiudicare l’*acquis* in materia di tutela dei consumatori (cfr. articolo 2 e considerando 10 DSA) e che l’articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo individua un criterio generale di ripartizione preventiva delle competenze tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità di Vigilanza in tutti i settori regolati, assegnando in via esclusiva all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’*enforcement* rispetto a tutte le condotte che danno luogo a una pratica commerciale scorretta, comprese quelle che potrebbero al contempo integrare la violazione di una norma di settore. La disciplina consumeristica non trova infatti applicazione “unicamente quando disposizioni estranee a quest’ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29”²⁶.

RITENUTO che gli impegni presentati dalla società Mistral AI SAS, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Mistral AI SAS;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

²⁶ Corte di Giustizia dell’Unione europea, 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17. Tale principio ha trovato ampia conferma anche nella giurisprudenza amministrativa nazionale, (cfr. Consiglio di Stato, 1° ottobre 2021, n. 6596; Consiglio di Stato, 27 dicembre 2021, n. 8620; Consiglio di Stato, 27 febbraio 2023, n. 1953).

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Mistral AI SAS, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti (pervenuti in data 29 luglio 2025 e successivamente integrati in data 8 ottobre 2025), allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Mistral AI SAS, entro centoventi giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni;

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli